



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 38/2026 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 23/07/2026

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: CORREZIONE PROSPETTO ALIQUOTA IMU 2026 APPLICABILE AI FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D

L'anno 2026 addì 23 del mese di 07 alle ore 20:30 nella sede delle adunanze, con possibilità di collegamento da remoto in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
COVELLO LAURA	CONSIGLIERE	Assente
BINDA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SALVADORE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
CARDACI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DE BENEDETTI EMMA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
MANINI OLINTO	CONSIGLIERE	Presente
FACETTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Assente
PACE SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
BAREL MARIO	CONSIGLIERE	Presente
BELLIFEMINE MARIA IRENE	CONSIGLIERE	Presente
FERRARIO MARILENA	CONSIGLIERE	Assente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 4, Covello Laura, Damiani Sandro, Ferrario Marilena, Cassina Paola Lorenza.

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. CARANGI MARIA CECILIA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore BERNARD JACOPO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

La Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Bernard per l'esposizione del punto:

PRESIDENTE

Lascio la parola all'Assessore Bernard.

ASSESSORE BERNARD

Sì, su questo punto non c'è molto da dire, vi sintetizzo quello che ho detto anche all'interno della Commissione. In pratica, c'è stato un errore materiale all'interno degli allegati della documentazione relativa alle aliquote IMU, alcuni immobili che dovevano avere un'aliquota dell'1,06 sono stati inseriti con un'aliquota pari allo 0,6. Questo andava a creare, ovviamente, uno scompenso economico abbastanza importante per il Comune, quindi, tramite il supporto di un Legale e un'interazione che c'è stata fra il Legale, gli uffici e il Ministero delle Finanze si è deciso per andare in salvaguardia rispetto all'Ente, a modificare quello che è l'allegato, appunto, che riporta le aliquote corrette che erano desumibili da tutti gli altri atti, a partire dal DUP, che parlava di conferma delle aliquote del 2025, alla Delibera di Consiglio... sia di Giunta che di Consiglio, che parlava di conferma delle aliquote e quindi, in pratica, si va a modificare l'allegato in modo che sia coerente a quella che era la volontà amministrativa. Sottolineo soltanto due cose. Una è una precisazione rispetto al fatto che il cittadino, i contribuenti, non si troveranno a pagare più di quanto hanno pagato nel 2025 ma, si troveranno a pagare la stessa cifra, quindi, non c'è un aumento rispetto a quelle che erano le cifre stanziaste... che erano le cifre previste nel 2025 e che saranno, appunto, confermate a seguito dell'approvazione della modifica da parte del Consiglio. L'altro aspetto che volevo sottolineare, è un ringraziamento ai cittadini che, tramite i CAF, stavano redigendo il loro 730 e si sono loro accorti dell'errore materiale che era stato fatto dall'Amministrazione. Noi su questo tema, l'ho già fatto in Commissione, lo rifaccio anche adesso, non possiamo fare altro che scusarci rispetto a questo errore e siamo contenti di averci potuto mettere... sistemarlo. Resta in sospeso, questo l'ho detto anche in Commissione, e lo ridico anche adesso, anche se è un'ipotesi estremamente remota, il fatto che il MEF respinga la modifica che viene apportata dal Consiglio Comunale questa sera. Ribadisco, è un'ipotesi estremamente remota, perché noi delle interazioni informali con il MEF le abbiamo già avute, abbiamo avuto delle rassicurazioni rispetto al fatto che, trattandosi di errore materiale, non è la prima volta che loro si trovano di fronte a casi come questo, quindi, abbiamo avuto delle rassicurazioni. Resta il fatto che, poi, la Delibera dovrà essere validata dal MEF e, quindi, il pallino torna nel loro campo, noi abbiamo la quasi totale certezza che questo tipo di situazione, vada a sanarsi con questa sera. Ribadisco quanto detto, appunto, in Commissione, mi scuso per l'errore che è un mero errore materiale, che non va, alla fine, a pesare sulle tasche dei cittadini, rispetto a quelle che erano le spese già sostenute nel 2025. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Prego, Bellifemine.

CONSIGLIERE BELLIFEMINE

Leggo una dichiarazione che abbiamo preparato.

"Come Gruppi di opposizione il punto non è contestare la necessità della correzione ma, evidenziare la gravità dell'errore e richiamare la maggioranza alle proprie responsabilità politiche. Prendiamo atto delle necessità di questa Delibera, e comprendiamo che un errore materiale possa verificarsi. Tuttavia, non possiamo far passare come un fatto ordinario un errore che riguarda uno dei principali tributi Comunali. Qui non stiamo correggendo un semplice refuso, stiamo



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

correggendo un prospetto allegato alla Delibera dell'IMU, al DUP e alla nota integrativa del Bilancio, nel quale, è stata indicata un'aliquota dello 0,76%, anziché, dell'1,06%. Se questo errore non fosse stato corretto, il Comune avrebbe registrato un mancato introito stimato oltre 673.000 Euro, con conseguenze molto rilevanti per gli equilibri del Bilancio Comunale. È evidente quindi, che il problema non è soltanto tecnico ma, riguarda il sistema dei controlli interni e delle verifiche effettuate prima che gli atti arrivino in Consiglio Comunale. Ci chiediamo come sia stato possibile che questo errore sia passato attraverso tutti i livelli di controllo, senza che nessuno se ne accorgesse. Questo episodio, dimostra che il problema non è soltanto l'errore materiale ma, l'assenza di un sistema di verifica sufficientemente efficace. Proprio oggi approviamo un Regolamento che rafforza il sistema dei controlli interni. Questa Delibera, dimostra quanto quei controlli siano necessari, le regole ci sono ma, devono funzionare nella pratica, perché errori di questa portata, non dovrebbero arrivare all'esame del Consiglio. Infine, non mettiamo in discussione la necessità di correggere l'errore, anzi, sarebbe irresponsabile non farlo. Tuttavia, chiediamo che venga fatta anche una riflessione organizzativa. I cittadini devono poter avere fiducia che gli atti fondamentali del Comune, soprattutto, quelli che incidono sulle tasse e sul Bilancio, siano verificati con la massima attenzione prima della loro approvazione. L'errore si corregge con questa Delibera ma, la credibilità dell'azione amministrativa si recupera soltanto migliorando i controlli e assumendosi la responsabilità di quanto accaduto.”

Aggiungo che, sono contenta che l'Assessore si sia scusato per quanto accaduto. Grazie.

PRESIDENTE

Prego, Barel.

CONSIGLIERE BAREL

Rispetto a questo, in Commissione se n'era parlato. Io devo dire che è legittimo che il Comune intervenga...

CONSIGLIERE PACE

Non si sente niente.

PRESIDENTE

Non sente Pace.

CONSIGLIERE BAREL

Che il Comune intervenga riequilibrando questa disparità che si sarebbe creata. Ecco, anche io sono perplesso sul discorso dei controlli e, poi, vi farò osservare alcune piccole discrepanze che ci sono nelle Delibere successive. Cioè, manca, effettivamente, un'attività di controllo. L'auspicio è che quanto discusso in Commissione e illustrato, possa dire egregiamente dal Segretario sia, poi... trovi poi un'applicazione reale, perché sennò alimentiamo, comunque, sempre la diceria che tanto la cosa pubblica non interessa a nessuno. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Barel. Pace, adesso sente meglio?

CONSIGLIERE PACE

Sì, sì, sento adesso.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

PRESIDENTE

Ok, perfetto, grazie. Ci sono altri interventi? Ok. Allora, mettiamo in votazione il punto 2.

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. del 23 dicembre 2024 n. 80, con cui sono state approvate le aliquote IMU 2025, determinate in base al bilancio di previsione 2024-2026, approvato a sua volta con Deliberazione di C.C. del 20 dicembre 2023 n. 86;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 756 L. 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale ha specificato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie.

DATO ATTO che, con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2024, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6ter, comma 1 D.L. 132/2023, convertito in L. 170/2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che, sulla base di tali disposizioni, i Comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757 L. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote IMU, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che le aliquote approvate dai Comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che, in caso di discordanza tra il Prospetto e le indicazioni contenute nella delibera di approvazione delle aliquote IMU o nelle disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU prevale, ai sensi dell'art. 1, comma 764 L. 160/2019, quanto indicato nel Prospetto;

CONSIDERATO che l'aliquota IMU 2025 relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D era stata fissata all'1,06 per cento;

CONSIDERATO che, nel bilancio di previsione 2024-2026, era stato preventivato un gettito in entrata a titolo di IMU pari ad € 2.317.500,00 per ciascuno degli anni di competenza;

CONSIDERATO che nella Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026, approvata con Deliberazione di C.C. del 26 luglio 2023 n. 53, era stato confermato che *«l'Amministrazione per gli anni 2024/2026 intende mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

l'anno 2023», indicando, a titolo di entrate per tributi e perequazione negli anni dal 2024 al 2026, la somma complessiva di € 5.813.400,00 per ciascun anno (somme poi revisionate nella successiva nota integrativa e aggiornate ad € 5.794.550,00 per l'anno 2024, € 5.793.400,00 per l'anno 2025 ed € 5.813.400,00 per l'anno 2026, senza variazioni sostanziali di gettito);

CONSIDERATO che, allo stesso modo, nella Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, approvata con Deliberazione di C.C. del 31 luglio 2024 n. 42, era stato ribadito che *«l'Amministrazione per gli anni 2025/2027 intende mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per l'anno 2024»*, indicandosi, a titolo di entrate per tributi e perequazione negli anni dal 2025 al 2027, le somme complessive di € 5.793.400,00 per l'anno 2025, € 5.813.400,00 per l'anno 2026 ed € 5.813.400,00 per l'anno 2027, senza che fossero state introdotte variazioni sostanziali rispetto alle previsioni di bilancio dell'anno precedente;

CONSIDERATO infine che, nella Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, approvata con Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 78, è stato stabilito che *«l'Amministrazione intende mantenere la pressione tributaria e le tariffe nei limiti di quelle deliberate per l'anno 2025»*, indicando, a titolo di entrate per tributi e perequazione, la somma assestata di € 5.794.597,75 (di cui € 3.607.250,00 per tributi) per l'anno 2025, nonché l'importo di € 5.855.348,00 (di cui € 3.668.000,00 per tributi) in previsione per ciascun anno dal 2026 al 2028;

EVIDENZIATO che, come risulta altresì nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028, approvata con Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 79, l'Amministrazione ha espressamente manifestato la volontà di confermare le aliquote per i tributi con gettito più rilevante, e in particolare, con riguardo all'IMU, di confermare le *«aliquote vigenti per l'anno di imposta 2025»*, ribadendo, nel prosieguo dello stesso documento, che *«le previsioni del bilancio 2026-2028 sono state predisposte a invarianza di aliquote IMU e Addizionale Comunale Irpef»*, che *«le previsioni di entrata sono state formulate a parità di aliquote»* e che *«il gettito annuo iscritto in bilancio ammonta ad euro 2.010.000,00 per l'intero triennio e risulta in linea con il gettito degli esercizi precedenti»*;

CONSIDERATO che, allo stesso modo, anche nella Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 76, con cui l'Ente ha approvato le aliquote IMU 2026, è stato previsto *«di confermare per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) come già deliberate per l'anno 2025, come riportate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A)»*;

DATO ATTO che, nonostante l'espressa e ripetuta volontà del Comune di Malnate di confermare anche per l'anno 2026, così come avvenuto negli anni d'imposta precedenti, le aliquote IMU già approvate dall'Ente per gli anni precedenti, senza apportare alcuna modifica, nel Prospetto delle aliquote IMU allegato alla sopra richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2025 n. 76, è stata erroneamente indicata, quale aliquota relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, lo 0,76 per cento, in luogo dell'aliquota dell'1,06 per cento approvata negli anni precedenti, senza che tale errore abbia influito sulla previsione del gettito relativo alle entrate tributarie indicato nel DUP, che è rimasto invariato;

DATO ATTO che l'erronea indicazione dell'aliquota relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è stata riportata, negli stessi termini, anche nel Prospetto delle aliquote IMU allegato alla Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028,



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

approvata con Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 78, nonché alla Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028, approvata con Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 79, rimanendo comunque invariato il gettito preventivato relativo alle entrate tributarie indicato nei richiamati provvedimenti;

DATO ATTO che l'errore commesso nell'indicazione dell'aliquota IMU 2026 applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, indicata nello 0,76 per cento in luogo dell'1,06 per cento, è di natura puramente materiale, come dimostrato dal fatto che il gettito da entrate tributarie di cui al DUP 2026-2028 è stato mantenuto invariato e che la scelta del Comune di Malnate di mantenere invariate, per l'anno 2026, tutte le aliquote IMU già approvate negli anni precedenti è stata ripetutamente ribadita in tutti i provvedimenti di natura finanziaria approvati dall'Ente e sopra riportati in estratto;

DATO ATTO che tale errore di indicazione dell'aliquota IMU 2026 applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D comporterebbe un minore introito a titolo di IMU stimabile in complessivi € 673.650,17 rispetto alle entrate preventivate e riportate nel bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che:

- la non corretta applicazione dell'aliquota IMU 2026 in relazione ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ha dei risvolti giuridici che riconducono all'istituto dell'autotutela tributaria, intesa come una particolare declinazione del più generale istituto dell'autotutela amministrativa, con punti di contatto con quest'ultima, ma anche con sue specifiche differenze;
- rispetto alle differenze, va rimarcato che, mentre l'autotutela amministrativa è una attività caratterizzata dalla discrezionalità amministrativa a fronte di interessi legittimi, l'autotutela tributaria riguarda atti conseguenti a presupposti impositivi definiti dalla legge, dunque di natura vincolata, e interviene su posizioni di diritto soggettivo, ossia il diritto del contribuente a non subire una tassazione non in linea con le previsioni normative, lesiva del principio di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione;
- tale possibilità è stata accolta dal Legislatore che, con il D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*», ha introdotto, per talune ipotesi, un regime di obbligatorietà dell'autotutela tributaria, così temperando quell'originario principio che lega l'autotutela tributaria a «*valutazioni largamente discrezionali*»;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 10^{quater}, comma 1 L. 212/2000, introdotto dal sopra richiamato D.Lgs. 219/2023, nel disciplinare l'esercizio del potere di autotutela obbligatorio da parte della P.A., prevede espressamente che «*l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: [...] b) errore di calcolo*»;
- il successivo comma 3 prevede che «*con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo*»;

PRECISATO che non vi sono dubbi in merito al fatto che la nuova disciplina dell'autotutela tributaria debba essere osservata anche dagli Enti locali, dal momento che l'art. 1, comma 3 L.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

212/2000, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*», dispone che «*le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*», mentre, secondo il successivo comma 3ter, «*le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela*»;

EVIDENZIATO che tali garanzie da assicurare riguardano «*la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela*»;

CONSIDERATO che la conferma che la disciplina sopra richiamata si applichi anche agli Enti locali discende direttamente dall'Atto di orientamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, in tema di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10quater L. 212/2000, introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*»;

EVIDENZIATO che, sulla base di tale quadro normativo, la correzione dell'errore commesso nell'indicazione dell'aliquota IMU 2026 applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D costituisce un obbligo da parte del Comune in sede di autotutela, al fine di garantire il corretto andamento dell'attività della P.A., nonché una corretta applicazione dell'IMU nei confronti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 21 novembre 2024 n. 30051, l'autotutela oggetto della specifica disciplina, sia *ante* che *post* riforma, estende il suo ambito di applicazione sia nelle ipotesi in cui il vizio dell'atto riversi i suoi effetti nei confronti del contribuente, sia nei confronti dell'Erario, per cui il suo esercizio risulta applicabile per determinare non solo modifiche favorevoli ai contribuenti, ma anche modifiche peggiorative del trattamento fiscale di quella parte di contribuenti che – a fronte dell'erronea indicazione nel Prospetto delle aliquote IMU dell'aliquota dello 0,76 per cento applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – sarebbero chiamati a versare in autoliquidazione un importo inferiore a quello effettivamente dovuto, che il Comune sarebbe poi costretto a recuperare con una successiva attività accertativa (ovviamente priva di sanzioni), per garantire il rispetto delle previsioni di bilancio;

DATO ATTO che occorre quindi procedere alla rettifica in autotutela del Prospetto delle aliquote IMU allegato alla Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 76, con cui l'Ente ha approvato le aliquote dell'imposta per il 2026, che è stato allegato anche alla Deliberazioni di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 78, con cui l'Ente ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, nonché alla Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 79, con cui l'Ente ha approvato la Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028, mediante sostituzione con un nuovo Prospetto in cui venga correttamente indicata l'aliquota dell'1,06 per cento applicabile nel 2026 ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, senza rivalutazione alcuna dell'istruttoria, restando ferma la volontà dell'Amministrazione di confermare le aliquote IMU approvate negli anni precedenti e, di conseguenza, gli ulteriori atti deliberati dall'assemblea consiliare;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la presente deliberazione rientra fra gli atti «*meramente confermativi*», fattispecie che ricorre quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

senza compiere alcuna nuova istruttoria, senza una nuova motivazione, fermi gli elementi di fatto e di diritto già contenuti nelle deliberazioni n. 76/2025, n. 78/2025 e n. 79/2025;

- per quanto concerne, invece, il Prospetto delle aliquote IMU 2026 allegato alla Deliberazione n. 76/2025, nonché alle Deliberazioni nn. 78 e 79/2025, si procede alla sua rettifica in autotutela quale atto amministrativo diretto all'eliminazione di un errore materiale, mediante correzione e sostituzione idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà dell'Ente;

EVIDENZIATO che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza del 21 agosto 2023 n. 7882; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 19 dicembre 2023 n. 11022), la distinzione tra atto meramente confermativo (non impugnabile) e atto di conferma in senso proprio (autonomamente impugnabile) è data dallo svolgimento, nel secondo, di una rinnovata valutazione e ponderazione, ovvero di un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, che non si produce in presenza di un atto meramente confermativo, in cui invece viene ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti;

DATO ATTO che:

- l'istituto della «rettifica» di un atto amministrativo consiste nell'eliminazione di errori sostanziali o di errori materiali in cui l'Amministrazione sia incorsa, di natura non invalidante, ma che diano luogo a mere irregolarità;
- affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dell'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere a un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità a escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto con ciò che risulti effettivamente voluto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 marzo 2014 n. 1036);
- la rettifica, mediante la quale l'Amministrazione interviene su provvedimenti interessati da errori non invalidanti, quali il mero errore materiale, il rifiuto o la semplice irregolarità involontaria, spiega effetti retroattivi, poiché si collega cronologicamente al momento dell'emanazione originaria dell'atto rettificato;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, senza che questo costituisca espressione di una volontà discrezionale del medesimo Organo consiliare, derivando, al contrario, l'esercizio del potere dalla doverosità della correzione di un errore materiale contenuto in un atto amministrativo;

DATO ATTO che, con riferimento al termine di pubblicazione delle aliquote IMU, l'art. 1, comma 767 L. 160/2019 prevede che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755», per cui alla data di approvazione della presente delibera correttiva, il Comune di Malnate risulta ancora nei termini per procedere alla relativa pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che la possibilità per la P.A. di procedere alla correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti di approvazione di aliquote e tariffe di tributi locali non trova limite nell'intervenuto decorso del termine fissato dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006 (secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*), come confermato nelle indicazioni fornite dal MEF nelle *«Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU»* pubblicate in data 6 novembre 2025, ai sensi dell'art.1, commi 745-780 L. 160/2019, in cui – introducendo un'ipotesi derogatoria di trasmissione del prospetto rispetto ai termini di legge – è stato specificato che:

- *«nel caso in cui il Prospetto risulti approvato successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione (o del diverso termine previsto dal legislatore) e/o trasmesso al MEF dopo il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di cui all'art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019, il Comune dovrà indicare l'eventuale sussistenza di ipotesi derogatorie, in virtù delle quali la delibera approvativa del Prospetto stesso è da considerarsi, in ogni caso, applicabile. Tra dette ipotesi, oltre all'esercizio del potere di autotutela amministrativa, figurano quelle espressamente previste dalla legge, quali il dissesto finanziario, il riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto), il disavanzo di amministrazione e il ripristino degli equilibri di bilancio;*
- *il Comune, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, può riadottare il Prospetto oltre i termini previsti dalla legge per l'approvazione e/o la trasmissione nei casi di:*
 - *eliminazione di un vizio di legittimità;*
 - *correzione di un errore materiale;*
- *il Comune, infatti, può avvalersi della facoltà di riapprovare il Prospetto, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, nel caso in cui debba procedere ad eliminare un vizio di legittimità o a correggere un errore materiale presenti in un Prospetto già approvato e trasmesso nei termini di legge;*
- *dopo aver individuato la delibera, il Comune può procedere alla correzione di uno o più estremi della stessa [...] e ritrasmettere lo stesso Prospetto già pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze che sarà, conseguentemente, ripubblicato, con i nuovi estremi, a cura del Dipartimento medesimo»;*

CONSIDERATO che l'ipotesi sopra rappresentata – nella quale il MEF ha specificato che la trasmissione tardiva di una delibera correttiva di un errore materiale non determina, nell'ambito dell'approvazione delle aliquote IMU, l'inefficacia della stessa delibera ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 – risulta analoga a quella oggetto della presente delibera, e dovrà quindi determinare la legittimità di tale delibera correttiva in autotutela, anche a fronte della sua pubblicazione sul portale del MEF entro il 14 ottobre 2026;

VISTO l'art. 10quater L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza nell'adozione dell'atto *de quo* ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 Cannito Nadia, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Croci Alba, Binda Silvia, Salvatore Adriano, Cardaci Giuseppe, De Benedetti Emma, Manini Olinto, Facetti Fabio, Pace Salvatore, Barel Mario, Bellifemine Maria Irene

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI CORREGGERE**, in conformità a quanto disposto dall'art. 10^{quater} L. 212/2000, l'errore materiale commesso in sede di approvazione del Prospetto delle aliquote IMU 2026 e, nello specifico, nell'indicazione dell'aliquota IMU 2026 applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, nei termini sopra rappresentati, a seguito dell'adozione dei provvedimenti che vengono di seguito riepilogati:
 - conferma del testo e dei dispositivi delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76, n. 78 e n. 79 del 18 dicembre 2025;
 - rettifica in autotutela del Prospetto delle aliquote IMU allegato alla Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 76, con cui l'Ente ha approvato le aliquote dell'imposta per il 2026, che è stato allegato anche alla Deliberazioni di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 78, con cui l'Ente ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, nonché alla Deliberazione di C.C. del 18 dicembre 2025 n. 79, con cui l'Ente ha approvato la Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028, mediante sostituzione con un nuovo Prospetto in cui venga correttamente indicata l'aliquota dell'1,06 per cento applicabile nel 2026 ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, emendando l'errore materiale presente negli originali allegati e rendendo gli stessi, ora per allora, conformi ai deliberati, individuando la corretta aliquota IMU da applicare per l'anno d'imposta 2026 ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D nel modo seguente: «(...) *Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) --- 1,06%*»;
- 3) **DI DARE ATTO** che la sostituzione del Prospetto delle aliquote IMU allegato alle Deliberazioni n. 76, n. 78 e n. 79 del 18 dicembre 2025 con il nuovo Prospetto delle aliquote IMU 2026, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, non costituisce rivalutazione alcuna dell'istruttoria già esaminata dal Consiglio comunale nelle sedute precedenti e sottesa all'adozione delle medesime deliberazioni;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 4) **DI DARE ATTO** che, con l'adozione della presente deliberazione correttiva, risulta invariato il gettito complessivo IMU 2026, corrispondente a quanto previsto nel relativo bilancio di previsione;
- 5) **DI PRECISARE** che l'adozione della delibera correttiva da parte dell'organo consiliare garantisce il corretto andamento dell'attività della P.A., nonché una corretta applicazione dell'IMU nei confronti dei contribuenti, considerando che l'istituto dell'autotutela risulta chiaramente applicabile per determinare non solo modifiche favorevoli ai contribuenti, ma anche modifiche peggiorative del trattamento fiscale di quella parte di contribuenti che – a fronte dell'erronea indicazione nel Prospetto delle aliquote IMU dell'aliquota dello 0,76 per cento applicabile ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – sarebbero chiamati a versare in autoliquidazione un importo inferiore a quello effettivamente dovuto, che il Comune sarebbe poi costretto a recuperare con una successiva attività accertativa (ovviamente priva di sanzioni), per garantire il rispetto delle previsioni di bilancio;
- 6) **DI DARE MANDATO** al Dirigente competente *ratione materiae*, a seguito dell'approvazione della delibera correttiva da parte del Consiglio Comunale, di porre in essere ogni attività amministrativa utile alla corretta applicazione dell'IMU 2026 nei confronti dei contribuenti;
- 7) **DI EVIDENZIARE** che la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della rettifica dell'errore materiale commesso in sede di adozione dell'aliquota IMU 2026 relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D sarà trasmessa in via telematica, in ossequio alla normativa vigente, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando la sua natura di atto meramente confermativo in cui è stato corretto un errore materiale contenuto nelle iniziali deliberazioni di approvazione dell'aliquota IMU 2026, al fine di ottenere l'introduzione della relativa dicitura da parte del MEF nel Portale;
- 8) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 Cannito Nadia, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Croci Alba, Binda Silvia, Salvatore Adriano, Cardaci Giuseppe, De Benedetti Emma, Manini Olinto, Facetti Fabio, Pace Salvatore, Barel Mario, Bellifemine Maria Irene

Voti contrari: 0

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARANGI MARIA CECILIA

IL SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO